



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 38 DEL 12-7-12

IL SINDACO

- Vista la relazione del Servizio Veterinario di ACIREALE prot. 2286 del 09/07/2012, relativa al sequestro di n. 01 bovini di proprietà della ditta Tomarchio Venerando & c snc sita in Acì S. Antonio c/da S. Giovanni ;
- Visto il DPR 317/96 recante norme per la identificazione e registrazione degli animali;
- Visto il Regolamento CE n. 1760/00 (sostitutivo del Reg. Cee 820/97) che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- Visto il Regolamento CE 494/98 concernente l'applicazione di sanzioni amministrative nell'ambito del sistema di Identificazione e Registrazione dei bovini;
- Visto il Regolamento UE 1053/10 che modifica il Regolamento (CE) n. 494/98 per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative nell'ambito del sistema di identificazione di un animale;
- Vista la nota del Ministero della Salute n. 2686-P del 14/02/2012 che fissa i punti per la gestione di problematiche inerenti l'applicazione del Reg. UE 1053/2010;
- Visto il DPR n. 437 del 19/10/2000 recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini;
- Visto il Decreto 31/01/02 recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina;
- Visto il Decreto Legislativo 16/03/06 n. 158 concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni di animali;
- Visto il Regolamento CE 28/01/02 n. 178 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Visto il Regolamento CE n. 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- Vista la Legge 833/78;
- Visto il D.Lgs 502/92;
- Visto il D.Lgs 517/93;
- Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;
- Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;
- Considerato che il Sig. Tomarchio Angelo , rappresentante della ditta Tomarchio Venerando & c snc , non è stato in grado di procedere a regolarizzare le carenze di Identificazione e Registrazione del bovino di cui sopra, così come previsto dall'art. 1 comma 2 del Reg. Cee 494/98 e dall'art. 1 del REG UE 1053/10;
- Considerato che per tale animale in assenza di identificazione non è possibile ricostruire gli eventuali passaggi commerciali, acquisire informazioni sul loro stato sanitario e su eventuali trattamenti farmacologici ai sensi del Decreto Legislativo 158/06;
- Considerato che per l'animale di cui sopra non si dispone di tutte le informazioni necessarie a soddisfare il requisito fondamentale della rintracciabilità previsto dall'art. 18 del Reg. CE 178/02;
- Ritenuto di dover disporre ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Reg. CE 494/98, così come modificato dal Reg. UE 1053/10, l'abbattimento e la distruzione dei bovini per i quali non è soddisfatto alcuno dei requisiti previsti dall'art. 3 del Reg. CE 1760/00;

ORDINA

al Sig. Tomarchio Angelo nato ad Acireale il 21/03/1971 ed ivi residente in via Loreto n 55 , in qualità di rappresentante della ditta Tomarchio Venerando & c snc :

1. di provvedere a proprie spese, entro il termine di 8 giorni dalla data di notifica della presente, all'abbattimento e alla distruzione del bovino identificato con bolo endoruminale 0380274001088800 .
2. di comunicare al Servizio Veterinario di Acireale entro 5 giorni dalla notifica della presente il mattatoio dove devono essere abbattuti i bovini;
3. che l'abbattimento degli animali sopraelencati deve essere effettuato presso un impianto di macellazione ubicato in provincia di Catania o in quello più vicino alla sede dell'allevamento con le modalità che saranno impartite in loco dal Servizio Veterinario;

4. che lo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti deve avvenire presso un impianto autorizzato ai sensi del Regolamento CE 1069/09;
5. che il trasporto degli animali vivi fino all'impianto di macellazione nonché il trasporto delle relative carcasse fino al luogo dello smaltimento deve essere effettuato con automezzi appositamente autorizzati e scortati da personale di vigilanza ed ispezione del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Catania.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza il Comando dei Vigili Urbani di Aci S.-Antonio, il Servizio Veterinario dell'ASP di Catania distretto di Acireale.


Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica.

AVVERTE

il Sig. Tomarchio Angelo sopra generalizzato che ove non ottemperi alle disposizioni di cui sopra si procederà in maniera coatta con spese a suo carico.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza al Sig. Tomarchio Angelo sopra generalizzato.



Il SINDACO
(Dott. Giuseppe Cutuli)